

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica in persona del Consigliere Valeria Mistretta ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26225 del registro di segreteria, proposto dal sig. R. N., nato a Omissis il Omissis e residente a Omissis Via Omissis, C.F. Omissis, rappresentato e difeso dall'Avvocato Elena PETTINAU (C.F. PTTLNE65D70B354Y; PEC elena.avvpettinau@legalmail.it), presso il cui studio, sito in Cagliari, piazza Gramsci n. 18, è elettivamente domiciliato, contro l'INPS in persona del suo rappresentante legale.

Uditi, nella pubblica udienza del 12 febbraio 2025, l'Avvocato Elena PETTINAU, nell'interesse del ricorrente, e l'Avvocato Alessandro DOA per l'INPS.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con atto depositato presso la segreteria della Sezione in data 10 luglio 2024, il ricorrente, già dipendente dell'Arma dei Carabinieri, titolare di pensione ordinaria diretta di anzianità, liquidata con il sistema misto a decorrere dall'1/05/2021, ha chiesto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 - il proprio diritto al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con

attribuzione del coefficiente di rendimento del 2,44%, con decorrenza dalla data di collocamento in quiescenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

Il ricorrente ha evidenziato di essere stato collocato in quiescenza con l'applicazione del sistema di calcolo pensionistico c.d. "misto", non potendo far valere, alla data del 31 dicembre 1995, un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni. Tuttavia, alla medesima data del 31 dicembre 1995, lo stesso possedeva un'anzianità - in attività di servizio - di 14 anni e 3 mesi, talché, sostiene di dover essere destinatario del trattamento previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 secondo cui *"la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile"*. Il trattamento pensionistico in godimento gli è stato, invece, calcolato con l'attribuzione della minore e più sfavorevole aliquota di cui all'art. 44 del medesimo D.P.R. in forza del quale *"la pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile ... aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento"*.

Il sig. R. ha inoltrato all'INPS, in data 7 maggio 2021, istanza di ricalcolo della pensione, invocando la corretta applicazione dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1073. Tale richiesta era stata rigettata.

La difesa del ricorrente, dopo aver ricordato le norme che attengono alla liquidazione della pensione con il sistema c.d. misto, nell'ambito delle quali troverebbe applicazione l'invocato art. 54 (per la parte liquidata con il sistema retributivo), ha sostenuto che il calcolo della quota retributiva della pensione

del personale militare debba essere effettuato con l'applicazione dell'aliquota prevista dalla norma suddetta. Ha, poi, richiamato l'interpretazione della norma formulata dalle Sezioni Riunite nelle sentenze n. 1/QM/2021 e n. 12/QM/2021.

L'INPS si è costituito in giudizio a ministero degli Avvocati Stefania SOTGIA, Marina OLLA e Alessandro DOA con memoria difensiva depositata in segreteria il 20 gennaio 2025, con la quale ha rappresentato che gli uffici amministrativi hanno provveduto alla riliquidazione della prestazione pensionistica secondo i principi sanciti dalle SSRR con la sentenza n. 12/2021, con l'attribuzione del coefficiente del 2,44% per ogni anno di servizio utile al 31.12.1995.

L'aggiornamento della pensione con il pagamento delle somme arretrate e degli oneri accessori è stato disposto con la mensilità di dicembre 2024.

L'Istituto previdenziale ha chiesto, quindi, di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.

Il 28 gennaio 2025 l'Avvocato Elena PETTINAU ha depositato una nota nella quale ha rappresentato che l'INPS ha provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con la rata di dicembre 2024 e ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere con spese a carico dell'INPS e in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, considerato altresì che il ricorrente aveva inoltrato già nel 2021 istanza per la riliquidazione della pensione e che l'istanza era stata rigettata, nonostante l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale.

All'udienza del 12 febbraio 2025 l'Avvocato PETTINAU ha confermato la richiesta di dichiarare la cessata materia del contendere e la condanna alle

spese in favore dell'avvocato antistatario.

L'Avvocato DOA ha chiesto la cessata materia con la compensazione delle spese.

Considerato che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria che aveva dato origine alla lite, questo giudice non può che prenderne atto e dichiarare la cessazione della materia del contendere, come concordemente chiesto dalle parti, essendo stata soddisfatta la pretesa azionata.

Alla luce del principio della soccombenza virtuale (con cui la Suprema Corte di Cassazione ha, a più riprese, affermato che tale è la fondatezza dell'iniziale prospettazione della parte a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere), si deve, comunque, condannare l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente.

Infatti, è documentato in atti come l'Istituto previdenziale abbia atteso l'instaurazione del presente giudizio per provvedere al pagamento di quanto dovuto al ricorrente.

In base al principio della soccombenza virtuale, le spese di lite si liquidano, quindi, in favore del ricorrente come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l'INPS al pagamento - in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario - delle spese di assistenza legale, che si liquidano in euro cinquecento.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell'udienza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 12 febbraio 2025.

Il Giudice monocratico

(f.to digitalmente Valeria Mistretta)

Depositata in segreteria il 17/02/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus